



REGOLAMENTO DI ARBITRATO A.I.A. 2012

INDICE

I	LA CORTE DI ARBITRATO, IL COMITATO PERMANENTE DI INTERVENTO, LA SEGRETERIA	3
	Art. 1 - Corte di arbitrato dell'A.I.A.	3
	Art. 2 - Comitato permanente d'intervento	4
	Art. 3 - Segreteria della Corte	5
II	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	Art. 4 - La convenzione di arbitrato	5
	Art. 5 - Mancanza di convenzione per arbitrato A.I.A.	6
	Art. 6 - Domanda di arbitrato	6
	Art. 7 - Risposta alla domanda. Domanda riconvenzionale. Replica alla domanda riconvenzionale	7
	Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza	8
	Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte	9
	Art. 10 - Termini	10
	Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito per le spese di arbitrato	10
III	IL TRIBUNALE ARBITRALE	12
	Art. 12 - Nomina degli arbitri. Obblighi degli arbitri	12
	Art. 13 - Nazionalità degli arbitri	13
	Art. 14 - Accettazione e indipendenza degli arbitri	14
	Art. 15 - Ricusazione e sostituzione degli arbitri	14
IV	DISPOSIZIONI PROCEDURALI	15
	Art. 16 - Controversie connesse	15
	Art. 17 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale	15
	Art. 18 - Misure cautelari	15
	Art. 19 - Provvedimenti d'urgenza	15
	Art. 20 - Sede dell'arbitrato	16

Art. 21 - Lingua dell'arbitrato	16
Art. 22 - Norme applicabili al merito	17
Art. 23 - L'eventuale atto di missione	17
Art. 24 - Esame da parte della Corte dell'eventuale progetto di atto di missione	18
Art. 25 - Regole di procedura	18
Art. 26 - Istruzione della controversia	18
Art. 27 - Udienza	19
Art. 28 - Termine per la pronuncia del lodo	20
Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia	20
V IL LODO ARBITRALE	21
Art. 30 - Lodo parziale e definitivo – modalità di deliberazione	21
Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione degli onorari e delle spese degli arbitri, del CTU e di altre spese d'arbitrato	21
Art. 32 - Spese di arbitrato e loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento	22
Art. 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato	22
Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo	22
Art. 35 - Custodia degli atti processuali	23
Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo	23
VI DISPOSIZIONI GENERALI	24
Art. 37 - Osservanza del presente Regolamento e riservatezza	24
Art. 38 - Regola per i casi non previsti	24
Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento di arbitrato, della Tariffa dei servizi arbitrali e degli Onorari degli arbitri	24
CLAUSOLE ARBITRALI	26
TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI A.I.A.	27
ONORARI DEGLI ARBITRI	28

REGOLAMENTO DI ARBITRATO A.I.A. 2012

I LA CORTE DI ARBITRATO, IL COMITATO PERMANENTE DI INTERVENTO, LA SEGRETERIA

Art. 1 - Corte di arbitrato dell'A.I.A.

- 1.1 E' costituita presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.) una Corte di arbitrato per la soluzione delle controversie.
- 1.2 La Corte non decide le controversie: essa amministra lo svolgimento di arbitrati in conformità al presente Regolamento.
- 1.3 La Corte su richiesta delle parti amministra arbitraggi e perizie contrattuali ispirandosi alle disposizioni del presente Regolamento o avvalendosi di regolamenti appositamente elaborati.
- 1.4 La Corte nomina o conferma, su richiesta delle parti o d'ufficio, arbitri, arbitratori, conciliatori e periti e svolge le altre funzioni previste dal Regolamento.
- 2.1 La Corte, su richiesta delle parti, svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
- 2.2 La Corte, su richiesta del "Conciliatore Bancario", svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato adottato dal "Conciliatore Bancario", in presenza di controversie tra soci del "Conciliatore Bancario" e terzi non soci, conformemente alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
3. La Corte, sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'AIA con enti o associazioni, amministra arbitrati per conto o in collaborazione con tali enti o associazioni e su specifica richiesta svolge le funzioni di autorità di nomina.
4. La Corte, quando sussistano gravi ragioni di opportunità, può stabilire, senza obbligo di darne motivazione, di astenersi dal prestare la propria opera ai fini di cui sopra, senza che ciò pregiudichi la validità della convenzione di arbitrato o delle altre pattuizioni tra le parti.
5. La Corte è composta di non meno di tre e non più di quindici membri: essi sono nominati dal Consiglio dell'A.I.A. che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del Presidente e, ove lo ritenga opportuno, di uno o più Vice-Presidenti. I componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere

confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i compiti ad esso attribuiti in base al successivo comma 6.

6. I compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte possono essere assolti dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci, ovvero, su decisione del Presidente stesso, da uno o più componenti della Corte.
7. La Corte, con la partecipazione di almeno tre dei suoi membri, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. La Corte, su disposizione del suo Presidente, può deliberare per corrispondenza, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Nel caso in cui l'A.I.A. venga richiesta di nominare un arbitro o un esperto o di svolgere un'attività di ausilio per lo svolgimento di procedimenti arbitrali o di composizione e prevenzione di controversie o divergenze, anche al di fuori del Regolamento di arbitrato, la Segreteria della Corte fissa i diritti dovuti tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali, ferma restando la determinazione delle spese di arbitrato ad opera della Corte ai sensi degli artt. 31 e 32 nonché la facoltà, ad opera della stessa e della sua Segreteria, di stabilire le norme applicabili agli altri procedimenti ex art. 1.1.3 e art. 1.3, ispirandosi alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Comitato permanente d'intervento

1. E' costituito presso l'A.I.A. un Comitato permanente d'intervento, con il compito di emettere i provvedimenti di cui all'art. 19, nella fase anteriore alla costituzione del tribunale arbitrale.
 - 2.1 Il Comitato è composto da non più di sei membri, nominati dal Consiglio dell'A.I.A., che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del suo Presidente.
 - 2.2 I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i propri compiti relativamente alle questioni pendenti davanti al Comitato.
3. Le funzioni del Comitato possono essere esercitate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ovvero, su decisione del Presidente stesso, dal Comitato o da uno dei suoi membri. Il Comitato, con la partecipazione di almeno tre componenti, delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 3 - Segreteria della Corte

La Segreteria, costituita presso la sede dell'A.I.A., è diretta da un Segretario Generale; essa coadiuva la Corte ed il Comitato permanente d'intervento nello svolgimento delle loro funzioni ed esplica gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.

II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - La convenzione di arbitrato

1. La Corte esercita le sue funzioni in virtù di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) redatta per iscritto, che faccia riferimento all'arbitrato A.I.A. ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di arbitrato A.I.A.
2. Se le parti hanno stipulato una convenzione di arbitrato che consiste soltanto nell'espressione "arbitrato A.I.A.", o altra equivalente, tutte le controversie cui la convenzione di arbitrato stessa si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile. L'arbitrato libero o irrituale, avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, salvo che ciò sia escluso in base alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile, ha luogo solo quando la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso per iscritto.
3. Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato A.I.A., si impegnano ad eseguire il lodo e gli altri provvedimenti degli arbitri, ad accettare ed eseguire le decisioni della Corte d'arbitrato, anche relative alle spese del procedimento ed agli onorari e spese degli arbitri, nonché ad astenersi dal chiedere al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia in caso di annullamento del lodo, salvo che tale annullamento sia stato pronunciato dall'autorità giudiziaria per motivi attinenti alla nullità o all'inefficacia della convenzione di arbitrato o per avere il lodo pronunciato fuori dai limiti di tale accordo.
4. In presenza di manifesta inesistenza o invalidità della convenzione di arbitrato o di sua inoperatività per quanto concerne l'arbitrato A.I.A., la Corte informa le parti che l'arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.

5. Dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, spetta a questo decidere sulla propria competenza informandone la Segreteria e la Corte per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

Art. 5 - Mancanza di convenzione per arbitrato A.I.A.

Qualora non esista tra le parti una convenzione di arbitrato o qualora essa non faccia riferimento all'A.I.A., la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato A.I.A. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 6. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato A.I.A. non può aver luogo.

Art. 6 - Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato dell'A.I.A. deve far pervenire alla Segreteria, nonché alla controparte, la propria domanda di arbitrato accompagnata dalla documentazione indicata al n. 2 *infra*, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabilito dall'art. 9 e deve provvedere al pagamento dei diritti di registrazione fissati nella Tariffa dei servizi di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 11.
2. La domanda contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) il testo della convenzione di arbitrato, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato A.I.A.;
 - c) le indicazioni circa il tipo di arbitrato (rituale o irrituale, avuto riguardo all'art. 4.2), la sede dell'arbitrato e il numero degli arbitri nonché quelle ai sensi dell'art. 12, per la nomina dell'arbitro unico o del tribunale arbitrale; come pure le indicazioni su ogni altro procedimento ai sensi dell'art. 1.1.3 e dell'art. 1.3;
 - d) l'indicazione se sia richiesta una pronuncia secondo diritto o secondo equità, nei casi in cui ciò non sia escluso dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile, e, nel caso di pronuncia secondo diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito, nei limiti in cui tale indicazione può essere liberamente effettuata; inoltre, ove del caso, le indicazioni circa la lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 e le modalità di deliberazione del lodo, tenuto conto della disciplina legislativa o

regolamentare applicabile, ove tali indicazioni non siano già contenute nella convenzione di arbitrato;

e) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;

f) l'indicazione delle prove richieste;

g) l'elenco dei documenti allegati;

h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;

i) l'indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall'art. 11;

l) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;

m) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;

n) l'accettazione della parte attrice dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto dagli artt. 4.3, 9.5, 10 e 11.

Art. 7 - Risposta alla domanda. Domanda riconvenzionale. Replica alla domanda riconvenzionale

1. La parte convenuta ha – salvo quanto previsto dall'art. 5 – un termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare alla Segreteria ed alla controparte la propria risposta, completa della documentazione allegata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'art. 9.

2. La risposta contiene:

a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);

b) le indicazioni circa il tipo di arbitrato, avuto riguardo all'art. 4.2, la sede dell'arbitrato e il numero degli arbitri nonché quelle relative, ai sensi dell'art. 12, per la nomina dell'arbitro unico o del tribunale arbitrale; le indicazioni su ogni altro procedimento ai sensi dell'art. 1.1.3 e art. 1.3;

b-1) l'adesione all'eventuale invito della controparte di cui all'art. 6.2-b), da effettuarsi nel termine di cui all'art. 5;

- c) l'indicazione se sia richiesta una pronuncia secondo diritto o secondo equità, nei casi in cui ciò non sia escluso in base alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile, e, nel caso di pronuncia secondo diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito; inoltre, ove del caso, le indicazioni circa la lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 ed le modalità di deliberazione del lodo, ove tali indicazioni non siano già contenute nella convenzione di arbitrato e nel presente regolamento;
 - d) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - e) l'eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti e precisazione delle pretese relative, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) l'elenco dei documenti allegati;
 - h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;
 - i) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
 - l) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
 - m) l'accettazione della parte convenuta dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto dagli artt. 4.3, 9.5, 10 e 11.
3. La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla Segreteria ed alla controparte, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti nell'articolo 9.

Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza

- 1.1 Prima della costituzione del tribunale arbitrale ed in presenza di una domanda per arbitrato A.I.A., la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente d'intervento per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 19.

- 1.2 L'istanza debitamente motivata e documentata dev'essere indirizzata alla Segreteria, in quadruplica copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d'intervento previsti dalla Tariffa dei servizi di arbitrato.
2. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, l'istanza dev'essere indirizzata a ciascuno degli arbitri, con copia alla Segreteria.

Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte

- 1.1 La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, con la documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria – in tanti esemplari quanti sono gli arbitri, più uno – nonché alla controparte; in caso di indeterminatezza del numero degli arbitri, e sino a quando questa permane, l'invio alla Segreteria – fatte salve successive integrazioni – viene effettuato in duplice esemplare.
- 1.2 Rispetto agli altri procedimenti ai sensi dell'art. 1.1.3 e dell'art. 1.3, la Segreteria provvederà a informare le parti e gli altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà, ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali.
2. Se la documentazione dell'una o dell'altra parte appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte interessata a provvedervi.
3. Dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro, le parti gli inviano direttamente tutte le memorie e note (se più sono gli arbitri, l'invio va fatto direttamente a ciascuno di essi), trasmettendone copia alla controparte nonché alla Segreteria, alla quale l'arbitro fa pervenire copia delle proprie comunicazioni alle parti o ad altri eventuali destinatari.
4. L'invio dell'istanza per provvedimenti d'urgenza è disciplinato dall'art. 8.
5. Le comunicazioni delle parti, anche se rimaste volontariamente assenti dal procedimento, dei loro difensori, della Corte, della Segreteria, dell'arbitro, del conciliatore come pure dei consulenti tecnici e dei periti sono eseguite validamente anche se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, inclusa la spedizione a mezzo di corriere privato, salvi i casi in cui, per disposizione di legge o per volontà delle parti, ne sia richiesta la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento vale la data di spedizione, ovvero, ove del caso, la data di consegna all'autorità competente per la notificazione.

6. Tutti coloro che siano incaricati dalla Corte, dalla sua Segreteria, dalle parti o dall'arbitro di intervenire in un procedimento amministrato dall'A.I.A., sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione del seguente tenore: "Il sottoscritto, nell'accettare l'incarico conferitogli o la richiesta rivoltagli, dichiara di aver preso visione del Regolamento di arbitrato A.I.A. e si impegna ad osservarne le disposizioni."

Art. 10 - Termini

I termini stabiliti nel presente Regolamento, ovvero dal tribunale arbitrale nel corso del procedimento, possono essere prorogati, secondo le rispettive competenze, dalla Corte o dalla Segreteria o dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su motivata richiesta della parte o del tribunale arbitrale. Le ordinanze del tribunale arbitrale che implicino o possano implicare una proroga del termine per la pronuncia del lodo, stabilito dal Regolamento o dalla Corte, ovvero dalle parti conformemente all'art. 28.1, dovranno essere sottoposte alla Corte per l'approvazione.

Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito per le spese di arbitrato

- 1.1 La parte attrice, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione, stabiliti nella Tariffa dei servizi arbitrali; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all'A.I.A.
- 1.2 Successivamente, le parti devono eseguire i versamenti previsti nelle disposizioni che seguono a copertura delle prevedibili spese di arbitrato.
- 2.1 Le spese di arbitrato comprendono l'onorario e le spese degli arbitri (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), anche relativamente al procedimento di cui all'art. 36, ed i diritti amministrativi, determinati in conformità alla Tariffa dei servizi arbitrali, nonché l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dall'arbitro.
- 2.2 La determinazione delle spese d'arbitrato compete alla Corte, che vi provvede secondo la procedura di cui agli artt. 31 e 32.
- 3.1 La Segreteria, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale domanda riconvenzionale, oltreché nelle eventuali domande connesse che siano riunite nello stesso procedimento arbitrale in base all'art. 16, ed applicando quanto stabilito nell'anzidetta Tariffa, fissa una somma, da richiedere a titolo di deposito, per coprire le spese di arbitrato; successivamente, quando necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.

- 3.2 La Segreteria, inoltre, può fissare una somma da richiedere a titolo di deposito alla sola parte attrice, ovvero, nell'ipotesi di domande riconvenzionali o connesse ai sensi dell'art. 16, ai rispettivi attori, per coprire le spese di arbitrato sino alla trasmissione dell'eventuale atto di missione ai sensi dell'art. 24.1. Tale somma costituisce un anticipo di quanto sarà eventualmente dovuto per il seguito del procedimento, successivamente alla presentazione dell'eventuale atto di missione.
- 3.3 Eccezionalmente, ed anche per tener conto delle spese del tribunale arbitrale, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla Tariffa, fermo restando che la determinazione finale delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli articoli 31 e 32.
4. Con riferimento al procedimento di cui all'articolo 36, e tenuto conto della stimata complessità di questo e delle altre circostanze pertinenti, la Segreteria richiede, a titolo di deposito, una somma che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le relative spese.
- 5.1 Fatta eccezione per quanto disposto al precedente comma 3.2, la somma del deposito deve essere versata alla Segreteria, in parti uguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il diverso termine stabilito dalla Segreteria.
- 5.2 Ciascuna parte può versare l'intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza. Se le parti non provvedono al deposito nel termine fissato dalla Segreteria, questa notifica agli interessati la decisione della Corte sull'estinzione del procedimento, ferma restando, anche in deroga alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile, l'efficacia della convenzione di arbitrato.
- 6.1 Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale o di domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 16, non si provveda all'integrale versamento di quanto richiesto ai sensi del precedente comma 3, ciascuna parte può versare l'intero deposito corrispondente alla propria domanda, nell'ammontare e nei tempi fissati dalla Segreteria, rispettivamente per la domanda principale e per quella riconvenzionale ovvero per le domande connesse.
- 6.2 L'A.I.A. dà corso all'arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, ovvero alle domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale, rispetto alle quali sia stato versato il corrispondente deposito. La domanda, rispetto alla quale, nonostante formale richiesta della Segreteria, non sia stato effettuato l'intero deposito, si considera ritirata, ferma restando l'efficacia della convenzione di arbitrato, anche in deroga

alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile; la somma parziale eventualmente versata viene restituita, dedotte le spese.

7. Qualora il tribunale arbitrale nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà aver inizio sino a che le parti, o una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente. Successivamente, se necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.
8. I versamenti debbono essere effettuati secondo le modalità stabilite nella Tariffa dei servizi arbitrali o altrimenti indicate dalla Segreteria, dandone comunicazione alla Segreteria.
9. Quanto agli altri procedimenti ai sensi dell'art. 1.1.3, art. 1.2.1, art. 1.2.2, art. 1.3, la Segreteria provvederà ad informare le parti e gli altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 9, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali.

III IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 12 - Nomina degli arbitri. Obblighi degli arbitri

1. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato; in difetto, l'arbitro è nominato dalla Corte. L'arbitro o gli arbitri designati dalle parti direttamente, o dagli arbitri incaricati dalle parti di designare congiuntamente il terzo arbitro con funzione di Presidente del tribunale arbitrale, sono segnalati dalla Segreteria alla Corte per la conferma.
3. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato ed entro il termine per la risposta, designa un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse ovvero gli arbitri da esse designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. Ove l'indicazione di

tale termine manchi, esso viene fissato dalla Corte: se alla scadenza del termine fissato dalle parti o dalla Corte, le parti, ovvero gli arbitri da esse designati, non hanno proceduto alla nomina, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

4. Qualora, entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, salvo che non ritenga opportuna la costituzione di un tribunale arbitrale composto di tre membri. In quest'ultimo caso, le due parti designano ciascuna un arbitro e di comune accordo designano il terzo arbitro con funzioni di presidente entro il termine fissato dalla Corte, la quale provvede alla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente e dell'arbitro non designato entro detto termine.
5. Quando le parti siano più di due ovvero nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione del tribunale arbitrale o quando le parti non riescano a costituire il tribunale arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. La Corte provvede altresì ad integrare il numero degli arbitri, ove quelli indicati dalle parti risultino in numero pari.
6. Qualora venga instaurato un nuovo procedimento a seguito dell'annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste, salva la facoltà della Corte di stabilire modalità diverse, come pure di procedere essa stessa alla nomina di uno o più arbitri.
7. Le comunicazioni relative alla designazione ed alla nomina devono contenere il nome e l'indirizzo dell'arbitro.
8. Con l'accettazione della nomina, gli arbitri assumono gli obblighi indicati, in particolare, nell'art. 14.2 ed esercitano i poteri che sono loro attribuiti dalle disposizioni del presente Regolamento.
9. Rispetto agli altri procedimenti *ex art. 1.1.3*, la Segreteria provvederà ad informare le parti e gli altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 9, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali.

Art. 13 - Nazionalità degli arbitri

Possono essere nominati arbitri sia i cittadini italiani sia gli stranieri.

Art. 14 - Accettazione e indipendenza degli arbitri

1. L'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o nominato dalla Corte, ovvero da altro soggetto terzo, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dalla volontà delle parti, deve sollecitamente far pervenire alla Corte la propria accettazione, dichiarando, oltre a quanto previsto dall'art. 37, la propria indipendenza e comunque le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico. La Segreteria dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell'avvenuta accettazione e delle dichiarazioni eventualmente rese dall'arbitro nell'esprimere la propria accettazione, con la richiesta di commenti al riguardo.
2. Accettando l'incarico, gli arbitri assumono l'obbligo di esercitarlo con indipendenza e imparzialità, come pure di conformarsi al presente regolamento ed alle eventuali norme inderogabili della legge regolatrice della procedura, anche per quanto attiene alla forma ed alla comunicazione del lodo.

Art. 15 - Ricusazione e sostituzione degli arbitri

- 1.1 Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 14 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
- 1.2 La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata. Su di essa decide la Corte, senza obbligo di darne motivazione, sentito l'arbitro ricusato e tenendo conto, fra l'altro, dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri, sentite le parti. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace e andrà rinnovata ai sensi del seguente comma 4.
2. Se un arbitro viene a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina. Se un arbitro rinuncia al proprio incarico ovvero se la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di svolgere le proprie funzioni o non le adempie correttamente ovvero accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di arbitro o, infine, accoglie l'istanza di ricusazione, l'arbitro viene sostituito. E' salva in ogni caso la facoltà della Corte, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.
3. La Corte può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un valido motivo o che non ha svolto correttamente le proprie funzioni.

4. Spetta al tribunale arbitrale, una volta ricostituito, decidere se e in che misura i precedenti atti del procedimento vanno rinnovati.

IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 16 - Controversie connesse

In caso di controversie tra loro connesse, la Corte, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo tribunale arbitrale da essa stessa nominato ovvero, ove le domande non siano già pendenti innanzi ai medesimi arbitri – su accordo tra le parti intervenute prima della costituzione del tribunale arbitrale – può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.

Art. 17 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

1. La Segreteria forma il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e, ricevuto il versamento del deposito in conformità dell'art. 11, trasmette il fascicolo agli arbitri, dandone comunicazione alle parti.
2. Se, prima della trasmissione del fascicolo agli arbitri, la domanda di arbitrato viene ritirata con contestuale comunicazione alla Segreteria ed alla controparte, il procedimento è considerato estinto, salvo che la controparte intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria ed all'altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione concernente il ritiro della domanda. In tal caso, ove il deposito non sia già stato integralmente versato, la controparte assumerà l'impegno a provvedere alla copertura del deposito dovuto, come da richiesta della Segreteria.

Art. 18 - Misure cautelari

La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il tribunale arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

Art. 19 - Provvedimenti d'urgenza

- 1.1 Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale può, su istanza della parte interessata, adottare provvedimenti d'urgenza su materie che rientrano nella disponibilità delle parti e in ogni altra materia in

cui ciò sia consentito dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile. Il Tribunale Arbitrale può eventualmente imporre una cauzione alla parte istante e determinare una penale per il caso di inottemperanza, informandone la Segreteria e sottoponendo alla Corte, per le sue determinazioni, gli eventuali provvedimenti sugli esiti della cauzione e sulle sanzioni da imporre all'inottemperante.

- 1.2 Il provvedimento è dato con ordinanza modificabile o revocabile in corso di giudizio e, se non contiene un termine più breve, ha efficacia fino alla pronuncia del lodo.
2. In sede di pronuncia del lodo, il tribunale arbitrale, considerando il comportamento tenuto dalle parti in relazione ai provvedimenti d'urgenza, dispone in ordine alla cauzione ed alla penale.
3. Se il tribunale arbitrale non è stato ancora costituito, i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal Comitato permanente di intervento e possono essere in ogni momento modificati o revocati dallo stesso Comitato e, dopo la costituzione del tribunale, da quest'ultimo.

Art. 20 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, in difetto di scelta effettuata d'accordo tra le parti, tenuto conto delle indicazioni da queste formulate in ordine al tipo di arbitrato ai sensi dell'art. 4.2, della disciplina legislativa e regolamentare applicabile, e delle altre circostanze rilevanti. La scelta effettuata d'accordo tra le parti è comunicata alla Segreteria entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato. Singoli atti del procedimento possono svolgersi altrove, qualora l'arbitro lo ritenga opportuno.

Art. 21 - Lingua dell'arbitrato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, la domanda, la risposta alla stessa e la replica all'eventuale domanda riconvenzionale vanno fatte nella lingua del contratto.
2. In difetto di accordo tra le parti entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua utilizzata nel contratto, in relazione al quale è sorta la controversia, e nella corrispondenza tra le parti.
3. Il tribunale arbitrale può autorizzare e richiedere traduzioni o interpretazioni, a cura e spese della parte che ne ha dato motivo.

Art. 22 - Norme applicabili al merito

- 1.1 Il tribunale arbitrale decide secondo diritto salvo che le parti abbiano concordemente pattuito che la controversia sia decisa secondo equità, nei casi in cui tale scelta non è esclusa in base alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
- 1.2 Qualora il tribunale arbitrale debba decidere secondo diritto e le parti non abbiano scelto le norme applicabili al merito della controversia il tribunale arbitrale, sentite se del caso le parti, applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
2. In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia della controversia.

Art. 23 - L'eventuale atto di missione

Se le parti lo richiedono per scritto, il tribunale arbitrale, prima di dare inizio all'istruzione, redige, sulla base della documentazione presentata ed eventualmente sentite le parti anche per corrispondenza e tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 24, un atto contenente:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e difensori;
- b) l'indirizzo, anche email, al quale vanno fatte le comunicazioni alle parti in corso di arbitrato;
- c) il nome e l'indirizzo dell'arbitro;
- d) l'esposizione dei fatti relativi alla controversia e l'indicazione delle domande delle parti;
- e) l'individuazione delle questioni da risolvere, sempre che l'arbitro lo ritenga opportuno;
- f) l'indicazione della sede, conformemente all'art. 20 e, ove del caso, della lingua dell'arbitrato;
- g) le indicazioni sul tipo di arbitrato (rituale o irrituale) e sui criteri per la pronuncia (secondo diritto o secondo equità) e, nel caso di pronuncia secondo diritto, sulle norme applicabili al merito della controversia;
- h) le indicazioni sulle regole da seguire nel procedimento, anche relativamente alle modalità previste dagli artt. 26.5 e 30.2;

i) il tribunale arbitrale predispone, inoltre, il calendario delle attività processuali essenziali che dovranno essere svolte. Tale calendario, riportato in un atto separato allegato all'atto di missione, potrà essere modificato dal tribunale arbitrale, qualora vengano disposte, su richiesta di parte o d'ufficio, ulteriori attività istruttorie.

Art. 24 - Esame da parte della Corte dell'eventuale progetto di atto di missione

1. Nel caso sia stata pattuita la redazione dell'atto di missione, il tribunale arbitrale deve trasmettere il progetto di tale atto e il calendario delle attività processuali alla Corte entro 45 giorni dalla data in cui il fascicolo è pervenuto dalla Segreteria. La Segreteria può prorogare questo termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o d'ufficio.
2. La Corte, entro 15 giorni dal ricevimento del progetto, salvo il diverso termine che potrà rendersi necessario e di cui verrà data notizia al tribunale arbitrale dalla Segreteria, può comunicare all'arbitro propri rilievi o suggerimenti relativamente al suo contenuto.
3. L'atto di missione, eventualmente modificato per tener conto dei rilievi o suggerimenti di cui al comma 2, viene sottoscritto dal tribunale arbitrale e è trasmesso alle parti ed alla Corte; qualora più siano gli arbitri, l'atto può essere formato per corrispondenza e può essere sottoscritto dal solo Presidente per conto del tribunale.

Art. 25 - Regole di procedura

1. L'arbitro è libero di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che egli reputa più opportuno, rispettando le determinazioni assunte al riguardo dalle parti e portate a sua conoscenza dalla Segreteria prima dell'accettazione dell'incarico, il principio del contraddittorio, le disposizioni del presente Regolamento, nonché dell'eventuale atto di missione.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da più arbitri e non si raggiunga la maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3. Il tribunale arbitrale, col consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario.

Art. 26 - Istruzione della controversia

1. Il tribunale arbitrale istruisce la controversia nei tempi più brevi, e predispone un calendario delle attività processuali.

- 2.1 Il tribunale arbitrale, d'ufficio o anche su richiesta di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Il tribunale arbitrale può anche assumere la deposizione dei testimoni presso la loro abitazione o il loro ufficio, ovvero assumere la deposizione richiedendo ai testimoni di rispondere per iscritto a quesiti. Il testimone dovrà dichiarare di avere redatto personalmente il testo della risposta. In ogni caso il tribunale arbitrale valuta liberamente la deposizione scritta.
- 2.2 L'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata dal tribunale arbitrale a uno dei suoi componenti.
- 3.1 Il tribunale arbitrale ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiedere la cooperazione ammessa dalla legge, anche al fine di ordinare la comparizione dei testimoni innanzi a sé. Il tribunale arbitrale può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
- 3.2 Nell'ipotesi in cui la comparizione dei testimoni ovvero l'assunzione di altro mezzo di prova sia disposta con ordinanza dell'autorità giudiziaria, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione.
4. Chiusa l'istruttoria, il tribunale arbitrale può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed indire un'udienza per la discussione orale.
5. Il tribunale arbitrale può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, concordemente lo domandano o vi consentono in forma scritta, salva sempre la loro facoltà di presentare memorie nei modi e nei termini stabiliti dal tribunale arbitrale.

Art. 27 - Udienza

1. La data dell'udienza deve essere stabilita dal tribunale arbitrale sentite le parti e con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri e farsi assistere da difensori e consulenti, accreditati dalla parte interessata.
3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta senza dare valida giustificazione, il tribunale arbitrale, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata, ha il potere di procedere allo svolgimento dell'udienza.

Art. 28 - Termine per la pronuncia del lodo

1. Salvo diversa determinazione della Corte o delle parti, le quali, in caso di domanda congiunta d'arbitrato, possono concordemente indicare un termine a decorrere dalla nomina del tribunale arbitrale entro il quale il lodo deve essere pronunciato, il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria.
2. Il termine per pronunciare il lodo può essere prorogato dalla Corte su domanda motivata del tribunale arbitrale o di una delle parti oppure d'ufficio. Eventuali ordinanze del tribunale arbitrale che implicino o possano implicare o indicare una proroga del termine per la pronuncia del lodo dovranno essere sottoposte alla Corte per l'approvazione e per le eventuali conseguenti determinazioni della stessa.
3. Dopo la scadenza del termine, il tribunale arbitrale rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto stabilito nell'art. 36.

Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia

1. Le parti, qualora prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo che sia posto termine al procedimento.
2. Le parti, qualora dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta all'arbitro, informandone la Segreteria, dichiarando di esonerarlo dall'obbligo di pronunciare il lodo; l'arbitro ne prende atto e ne informa per iscritto la Corte, alla quale compete di dichiarare l'estinzione del procedimento nonché di prendere le determinazioni di cui all'art. 31.
3. Le parti possono chiedere per iscritto al tribunale arbitrale di emettere il lodo sulla base delle concordi richieste da esse formulate; il tribunale arbitrale può redigere il progetto di lodo sulla base delle richieste stesse e sottoporlo alla Corte, in conformità dell'art. 31.
4. In caso di composizione di controversie che formano oggetto di procedimenti ai sensi dell'art. 1.1.3 e dell'art. 1.3, la Segreteria provvede ad informare le parti e gli altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo, in quanto compatibili.

V IL LODO ARBITRALE

Art. 30 - Lodo parziale e definitivo – modalità di deliberazione

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, anche in conferenza videotelefonica. Se non si forma una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo, purché la disciplina legislativa e regolamentare applicabile lo consenta.
2. Se le parti concordemente, anche durante lo svolgimento del procedimento, non hanno disposto diversamente, gli arbitri possono deliberare per corrispondenza.
3. Il lodo deve essere sommariamente motivato a meno che le parti, d'accordo, abbiano stabilito diversamente.
4. Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e, ove non ritengano di compensarle totalmente, stabiliscono in quale proporzione gravano sulle parti e le liquidano in conformità alle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte, secondo l'art. 31.
5. Sia il lodo parziale sia il lodo definitivo sono inappellabili e, con l'accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione degli onorari e delle spese degli arbitri, del CTU e di altre spese d'arbitrato

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la pronuncia del lodo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte il progetto di lodo finale nonché ogni altro utile elemento per le determinazioni della Corte sulla liquidazione degli onorari e delle spese.
2. La Corte, tenendo conto della Tariffa dei servizi arbitrali e di ogni altro elemento utile, determina gli onorari e le spese degli arbitri (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), nonché i diritti amministrativi dell'A.I.A., come pure l'onorario e le spese del consulente nominato dal tribunale arbitrale e infine, ove del caso, le spese legali ragionevolmente sostenute dalle parti per la loro difesa.
3. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per tutti gli interessati.
4. La Segreteria si assicura che le somme previamente depositate dalle parti siano sufficienti a coprire le spese di arbitrato e, in caso contrario, chiede alle parti le necessarie integrazioni.

5. Fino a quando le parti, o una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento all'A.I.A. delle somme richieste, la Corte può sospendere la restituzione del progetto di lodo al tribunale arbitrale.

Art. 32 - Spese di arbitrato e loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento

1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia del lodo, la determinazione e la ripartizione fra le parti delle spese d'arbitrato di cui all'art. 31.2 sono fatte dalla Corte, tenuto conto degli elementi e delle proposte formulate dal tribunale arbitrale e dalla Segreteria.
2. Le anzidette determinazioni sono vincolanti per le parti e per il tribunale arbitrale.

Art. 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2. L'A.I.A. svolge funzioni di mera tesoreria ed opera in nome e per conto delle parti per quel che concerne i pagamenti da essa effettuati agli arbitri, ai conciliatori, arbitratori e consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario di cui questi si siano serviti.

Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo

1. Il tribunale arbitrale, ricevuto in restituzione il progetto di lodo, lo completa indicando la liquidazione delle spese in conformità alle determinazioni della Corte, ovvero allegando il provvedimento della Corte, e lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive. Le sottoscrizioni dei componenti del tribunale possono avvenire in date e in luoghi diversi e devono essere accompagnate dall'indicazione del luogo e della data in cui sono apposte.
2. Qualora il lodo sia sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve esser dato atto che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e in conferenza personale di tutti, anche videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30.2, per corrispondenza, e deve esser dichiarato che la minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Nel caso in cui il lodo sia emesso dal solo presidente ai sensi dell'art. 30.1, ultima parte, deve essere dato atto che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e, ove sia stato richiesto dalle parti, in conferenza personale di tutti, anche

videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30.2, per corrispondenza, dando altresì atto, ove del caso, dell'impossibilità di formare una maggioranza.

3. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dal tribunale arbitrale a ciascuna parte entro dieci giorni dalla (ultima) sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. Il tribunale arbitrale deve, senza indugio, depositare un originale del lodo presso la Segreteria, oltreché presso le sedi in cui ciò sia previsto dalla legge in relazione ai lodi emessi in determinate materie.

Art. 35 - Custodia degli atti processuali

1. Esaurito il procedimento e fatte salve le esigenze determinate dall'applicazione dell'art. 36, il tribunale arbitrale trasmette il fascicolo alla Segreteria.
2. La Segreteria, su richiesta delle parti, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, provvede a restituire alle stesse gli atti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e che le siano stati restituiti dal tribunale arbitrale.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per cinque anni.

Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo

1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, e comunque prima che il lodo abbia avuto esecuzione, la Corte, d'ufficio o su richiesta di parte o del tribunale arbitrale, può incaricare questo di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni ovvero errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.
2. Il tribunale arbitrale, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, procede sollecitamente all'esame della richiesta di correzione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accoglierla, anche parzialmente, invita le parti e la Segreteria a restituirgli senza indugio il testo originale del lodo e trasmette, entro il termine fissato dalla Corte, il progetto della decisione di correzione alla Corte ai fini della determinazione delle spese.
4. Ricevuti tutti gli esemplari, il tribunale arbitrale effettua l'integrazione o correzione mediante una postilla sottoscritta e datata, con l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata, e provvede alla comunicazione del lodo corretto alle parti ed alla Segreteria; ove non riesca a raccogliere tutti gli

originali, il tribunale arbitrale redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso, e dà sollecita comunicazione alle parti ed alla Segreteria del lodo integrato e corretto, nelle forme dell'art. 34.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 30 e 34.

VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Osservanza del presente Regolamento e riservatezza

Accettando l'incarico, l'arbitro, l'arbitratore, il perito ed il conciliatore assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento, sottoscrivendo una dichiarazione, quale prevista dall'art. 9.6. Gli stessi obblighi assumono le parti, i difensori, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte, i testimoni, coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari e quanti altri siano richiesti ed ammessi a partecipare ai procedimenti amministrati dall'A.I.A., informati di tale obbligo all'atto della nomina o dell'ammissione.

Art. 38 - Regola per i casi non previsti

In ogni caso non previsto dal Regolamento, la Corte, la Segreteria e il tribunale arbitrale procedono ispirandosi al Regolamento stesso.

Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento di arbitrato, della Tariffa dei servizi arbitrali e degli Onorari degli arbitri

- 1.1 Il Regolamento di arbitrato 2008, così come nella presente revisione, entra in vigore il 1 gennaio 2012.
- 1.2 Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme precedentemente in vigore, salvo diverso accordo delle parti e del tribunale arbitrale o per decisione di questo sentite le parti; in caso di disaccordo, decide la Corte.
- 1.3 L'A.I.A. è libera di modificare il Regolamento, fermo restando quanto stabilito nel comma 1.2 del presente articolo.
- 2.1 Gli annessi Tariffa dei servizi arbitrali e gli Onorari degli arbitri entrano in vigore il 1 gennaio 2012 e si applicano ai procedimenti iniziati a partire da tale data.

- 2.2 L'A.I.A. è libera di modificare la Tariffa dei servizi arbitrali; le modifiche entrano in vigore, per i procedimenti in corso, 30 giorni dopo che ne sia stata data notizia, in forme appropriate, compreso l'inserimento dell'informazione nel sito dell'A.I.A.
- 3.1 Il procedimento arbitrale deve considerarsi instaurato, conformemente all'art. 6.1, alla data in cui la domanda d'arbitrato è notificata, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte. Nel caso in cui la medesima domanda sia rivolta contro una pluralità di parti, rileva il momento in cui essa sia notificata a tutte le parti. Qualora di una parte manchi l'indirizzo bisognerà provvedere con appropriate forme da stabilire caso per caso.
- 3.2 I procedimenti *ex art. 1.1.3*, devono considerarsi instaurati alla data in cui l'atto con cui una parte ne richiede l'instaurazione è comunicato alla controparte. A tal fine, si osservano, in quanto compatibili, le modalità sopra previste in relazione ai procedimenti arbitrali.

Associazione Italiana per l'Arbitrato

Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

Tel. + 39 06 42014665 +39 06 42014749 Fax +39 06 4882677 E-mail: info@arbitratoaia.org

CLAUSOLE ARBITRALI

Clausola compromissoria per arbitrato

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell'A.I.A. da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede in _____. La decisione sarà adottata secondo diritto ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le parti possono stabilire che l'arbitro o gli arbitri decidano secondo equità.

Clausola compromissoria per arbitrato societario

Qualsiasi controversia che insorga tra i soci o tra i soci e la società ⁽¹⁾, sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell'A.I.A. da un arbitro unico nominato dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A. in conformità al predetto Regolamento ⁽²⁾. L'arbitrato avrà sede in _____. La decisione sarà adottata secondo diritto ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La clausola potrà essere integrata dalle parti con l'inserimento delle seguenti parole: *"o che sia proposta da e nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori"*, se le parti stabiliscono che anche tali ulteriori controversie siano decise mediante arbitrato.

⁽²⁾ Le parti possono optare per un collegio arbitrale composto di tre arbitri. In tale caso, gli arbitri dovranno essere nominati dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A. ovvero designati da altro soggetto estraneo alla società a tal fine indicato dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A.

⁽³⁾ Le parti possono stabilire che l'arbitro o gli arbitri decidano secondo equità.



Associazione Italiana per l'Arbitrato
Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

Tel. + 39 06 42014665 +39 06 42014749 Fax +39 06 4882677 E-mail: info@arbitratoaia.org

TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI A.I.A.

La presente tariffa è applicabile anche ai servizi arbitrali di cui all'art. 1.1.3, art. 1.2.1, art. 1.2.2 e art. 1.3 del Regolamento e alle funzioni dell'A.I.A. ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE	€ 500,00
DIRITTI D'INTERVENTO	€ 2000,00
DIRITTI DI NOMINA	€ 1000,00

Valore della lite		Diritti amministrativi			
	fino	a €	50.000,00	€	400,00
da	€ 50.000,01	a €	100.000,00	€	400,00
da	€ 100.000,01	a €	200.000,00	€	1.500,00
da	€ 200.000,01	a €	500.000,00	€	3.000,00
da	€ 500.000,01	a €	1.000.000,00	€	4.800,00
da	€ 1.000.000,01	a €	2.500.000,00	€	7.050,00
da	€ 2.500.000,01	a €	5.000.000,00	€	11.550,00
da	€ 5.000.000,01	a €	10.000.000,00	€	16.550,00
da	€ 10.000.000,01	a €	25.000.000,00	€	23.050,00
da	€ 25.000.000,01	a €	50.000.000,00	€	30.550,00
da	€ 50.000.000,01	a €	100.000.000,00	€	43.050,00
da	€ 100.000.000,01			€	53.050,00

tetto massimo € 100.000,00

ONORARI DEGLI ARBITRI

Valore della lite				minimo	massimo
fino	a	€	50.000,00	€ 700,00	€ 2.500,00
da	€	50.000,01	a € 100.000,00	€ 700,00	€ 2.500,00
da	€	100.000,01	a € 200.000,00	€ 2.450,00	€ 4.500,00
da	€	200.000,01	a € 500.000,00	€ 4.450,00	€ 8.400,00
da	€	500.000,01	a € 1.000.000,00	€ 9.850,00	€ 18.900,00
da	€	1.000.000,01	a € 2.500.000,00	€ 17.350,00	€ 28.900,00
da	€	2.500.000,01	a € 5.000.000,00	€ 32.350,00	€ 52.900,00
da	€	5.000.000,01	a € 10.000.000,00	€ 54.850,00	€ 77.900,00
da	€	10.000.000,01	a € 25.000.000,00	€ 84.850,00	€ 107.900,00
da	€	25.000.000,01	a € 50.000.000,00	€ 99.850,00	€ 137.900,00
da	€	50.000.000,01	a € 100.000.000,00	€ 122.350,00	€ 175.400,00
da	€	100.000.000,01		€ 157.350,00	€ 225.400,00

Ai fini della fissazione dei Diritti Amministrativi dell'A.I.A. e degli Onorari degli Arbitri il valore della lite è determinato sulla base della domanda di arbitrato e dell'eventuale domanda riconvenzionale: in caso di valore indeterminato, la Segreteria della Corte fissa provvisoriamente l'ammontare del deposito previsto all'art. 11 del Regolamento, sulla base di € 100.000,00.

Relativamente ai procedimenti affidati ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, la Corte può moltiplicare l'ammontare degli onorari per un arbitro, determinato in base alla tariffa sopra riportata, fino ad un massimo corrispondente al numero degli arbitri.

In presenza di norme di legge in materia, di natura inderogabile, l'onorario degli arbitri verrà determinato in conformità delle norme stesse.

I versamenti possono essere effettuati mediante bonifico intestato all'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO presso la filiale 6799 di Intesa Sanpaolo Spa, Viale Parioli, 16/E – I-00197 Roma – IBAN: IT 77 H 03069 05077 100000008629, BIC: BCI TIT MM.



Associazione Italiana per l'Arbitrato

Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

Tel. + 39 06 42014665 +39 06 42014749 Fax +39 06 4882677 E-mail: info@arbitratoaia.org